

## Avviso alla clientela

Milano, 29 luglio 2020

### **Oggetto: Seconda sospensione delle rate dei mutui in relazione alla situazione epidemiologica connessa alla diffusione del “COVID-19”**

Banca Progetto (la “Banca”), in ragione dei danni causati alle imprese dalla diffusione del “COVID-19” sul territorio nazionale, ha varato alcune misure di flessibilità in favore della propria clientela corporate, tra cui una misura di sospensione del pagamento delle rate di mutuo fino a 12 mesi per le imprese in bonis titolari di un mutuo con la Banca stipulato entro il 29 febbraio 2020.

Inoltre, l’art. 56 Decreto n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto Cura Italia) ha tra l’altro previsto la sospensione del pagamento delle rate dei mutui fino al 30 settembre 2020 in favore delle imprese che ne facciano richiesta le cui esposizioni alla data di pubblicazione del Decreto (17 marzo 2020), non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. In particolare, non devono avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

In considerazione del protrarsi della situazione di difficoltà derivante dal predetto fenomeno epidemiologico, Banca Progetto - in linea con quanto previsto nel secondo *Addendum* alla Misura “Imprese in Ripresa 2.0” siglato tra l’Associazione Bancaria Italiana e diverse associazioni di rappresentanza delle Imprese - intende prorogare l’accesso e ampliare la suddetta misura di sospensione.

In tale contesto, è estesa la possibilità alle Imprese titolari di un mutuo presso Banca Progetto stipulato entro il 29 Febbraio 2020, che abbiano subito danni e/o si trovano in una situazione di difficoltà a causa della situazione emergenziale in essere, **di richiedere - o prolungare, per quelle imprese che già avessero aderito alla prima misura di sospensione proposta dalla Banca o prevista dal Decreto Cura Italia, la sospensione fino a 24 mesi delle rate dei mutui in essere, per la sola quota capitale o per l’intera rata (a scelta del cliente), con corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione.** Per richieste di sospensione presentate per la prima volta, si precisa che (i) le rate possono essere già scadute, purchè da non più di 90 (novanta) giorni alla data di presentazione della domanda, e che (ii) la sospensione decorrerà a partire dalla rata con scadenza il 30 settembre 2020 per le richieste pervenute entro il 20 agosto 2020, ed a partire dalla rata con scadenza 31 ottobre 2020 per le richieste pervenute entro il 31 agosto 2020.

Possono usufruire della sospensione:

- a) le Imprese clienti che non hanno in precedenza richiesto la misura di sospensione e che alla data del 31 gennaio 2020 risultano classificate *in bonis* presso la Banca e che non presentano in generale esposizioni classificate come non performing (ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate) o altri eventi pregiudizievoli (ad es. procedure concorsuali o pignoramenti, sequestri, protesti).
- b) le Imprese che abbiano già richiesto ed ottenuto la sospensione delle rate e che intendessero prorogare il periodo di sospensione fino al termine massimo di 24 mesi, mantenendo la stessa tipologia di sospensione originariamente accordata (sola quota capitale/intera rata); sono escluse le imprese che alla data del 31 gennaio 2020 non risultano classificate *in bonis* presso la Banca, o presentano in generale esposizioni classificate come non performing (ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate) o altri eventi pregiudizievoli (ad es. procedure concorsuali o pignoramenti, sequestri, protesti) ovvero ancora che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dall'accordo di moratoria in precedenza sottoscritto.

Al fine di avviare il processo istruttorio, sarà sufficiente inviare alla Banca la relativa richiesta, debitamente compilata e sottoscritta dall'Impresa (e dagli eventuali garanti), utilizzando i modelli allegati al presente avviso (All. 1 e 2) in relazione alla tipologia di richiesta (prima sospensione o prolungamento).

Le richieste dovranno pervenire alla Banca a mezzo pec: [moratoria.bancaprogetto@legalmail.it](mailto:moratoria.bancaprogetto@legalmail.it) entro e non oltre il **31 agosto 2020, a pena di improcedibilità**.

La Banca procederà all'istruttoria della richiesta e fornirà riscontro ai clienti entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta stessa, salvo necessità di approfondimenti particolari.

In caso di accoglimento della richiesta, la relativa accettazione sarà comunicata dalla Banca alla PEC indicata dal cliente nella richiesta stessa; con la ricezione da parte del cliente dell'accettazione della Banca l'accordo di moratoria è perfezionato, senza necessità di ulteriore conferma. In caso di perfezionamento, gli interessi contrattuali continueranno a maturare nel periodo di sospensione e potranno essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità, che vanno specificati nel modulo di richiesta:

- (i) In caso di sospensione della sola quota capitale, la quota interessi verrà rimborsata alle scadenze originarie;
- (ii) In caso di sospensione sia della quota capitale che della quota interessi il piano di ammortamento verrà sospeso per quota interessi e quota capitale e per il calcolo degli interessi maturati nel periodo di sospensione verrà applicato il tasso contrattuale al debito (capitale) residuo alla data di sospensione. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione verranno rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici di quote di pari importo (aggiuntivi rispetto alle rate in

scadenza ed in coincidenza con il pagamento delle stesse) per il periodo pari alla durata residua del mutuo.

Qualora il mutuo sia assistito da garanzia, la conferma delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo effettuata con il modulo di richiesta dall'Impresa e dai garanti è condizione necessaria per la realizzazione della sospensione.

Qualsivoglia esigenza di chiarimento in relazione ai termini e modalità della sospensione potrà essere indirizzata ai seguenti riferimenti:

Banca Progetto S.p.A.

Piazza Armando Diaz, 1

20123 – Milano (MI)

[moratoria.bancaprogetto@legalmail.it](mailto:moratoria.bancaprogetto@legalmail.it)